

Festività sopresse - Ex Festività 2019

BANCARI ABI

Il CCNL prevede che ai lavoratori spetti annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative. Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrono in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all'intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti. Le ex festività nel 2018 cadono nei seguenti giorni:

- lunedì 19 marzo - San Giuseppe
- giovedì 10 maggio - Ascensione
- giovedì 31 maggio - Corpus Domini
- venerdì 29 giugno - SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
- domenica 04 novembre - Unità Nazionale

Pertanto le giornate di permesso per ex festività per l'anno 2018 sono 3 per i lavoratori nel Comune di Roma e 4 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni.

Anche per il 2018 (come stabilito nel CCNL rinnovato il 31 marzo 2015) prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo si realizza attraverso la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti attraverso la rinuncia ad una giornata di ex festività.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2018 sono le seguenti:

- 4 per le Aree Professionali (3 se lavorano nel Comune di Roma)
 - 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti (2 se lavorano nel Comune di Roma)
-

ASSICURATIVI ANIA

FESTIVITA' SOPPRESSE: QUATTRO GIORNI

- **19** marzo - lunedì (S. Giuseppe)
- **10** maggio - giovedì (Ascensione)
- **31** maggio - giovedì (Corpus Domini)
- **29** giugno - venerdì (SS. Pietro e Paolo)

Per il 2018 le giornate di ex festività sono quattro (4) e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì. Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività sopresse, occorre per i giorni sopraindicati

avere diritto all'intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

SANTO PATRONO

La ricorrenza del Santo Patrono, é considerato giorno festivo in ciascuna piazza di lavoro. Per la piazza di Roma il 29 giugno (Santo Patrono) si aggiunge alle festività soppresse nazionali.

SEMIFESTIVITA'

Sono considerati giorni semifestivi il 2 novembre (venerdì), il 24 dicembre (lunedì) e il 31 dicembre (lunedì).

PART - TIME:

Nelle giornate semifestive i Lavoratori part-time osserveranno l'orario di entrata previsto dal contratto individuale, mentre quello di uscita sarà anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time.

AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA - 2018

FESTIVITA' SOPPRESSE:

Vi comunichiamo che le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l'anno 2018, religiose e civili, sono le seguenti:

19 marzo - lunedì (S. Giuseppe)

10 maggio - giovedì (Ascensione)

31 maggio - giovedì (Corpus Domini)

29 giugno - venerdì (SS. Pietro e Paolo)

Vi ricordiamo che il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all'Agente se per l'anno in corso (2018) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di "riposo compensativo" (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce "permessi" o "permessi ex festività"), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5), ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

Il CCNL prevede (art. 31 c. 2) i seguenti giorni semifestivi: Venerdì Santo;

Vigilia dell'Assunzione di M.V. (14 agosto); Commemorazione dei defunti (2 novembre); Vigilia di Natale (24 dicembre); Ultimo giorno dell'anno (31 dicembre).

In questi giorni semifestivi il turno di lavoro avrà termine alle ore 12,00. I part time sono tenuti a prestare solo la metà delle ore di lavoro previste nella giornata in cui cade il semifestivo con l'obbligo di effettuare gli eventuali recuperi orari nella settimana (esempio: lavoratore con orario di solo 4 ore la mattina: la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; lavoratore con orario di solo 4 ore il pomeriggio: la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel giorno in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare). Ricordiamo che le ferie fruito in giorno semifestivo verranno computate nella misura di mezza giornata (art. 39 c. 2)